minati problemi i quali, per definizione, non possono sorgere nell'altro e, di conseguenza, ci si trovi di fronte a due situazioni non analoghe.

3. La fissazione dei dazi doganali, dato che non rientra nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, non è legata ai criteri e ai metodi di calcolo usati per i prezzi agricoli.

Nel procedimento 283/83,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norme dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato nella causa dinanzi ad esso pendente tra

FIRMA A. RACKE, con sede in Bingen,

e

HAUPTZOLLAMT MAINZ,

domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1976, n. 1167, «che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70, che prevede disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini» (GU L 135, pag. 42), e dell'art. 2 del regolamento (CEE) 23 novembre 1976, n. 2842, «che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini» (GU L 327, pag. 2),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CE possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Nei mesi di agosto e ottobre del 1976, la ditta Racke dichiarava che un quantitativo totale di 217 507 litri di vino liquoroso di Tokay importato da paesi terzi e rientrante nella sottovoce doganale 22.05 C III, lett. b), n. 2, della tariffa doganale comune (TDC) era stato ritirato, rispettivamente nel luglio e nel settembre 1976, dal suo deposito doganale per essere immesso in libera pratica.

Il dazio autonomo gravante su tale vino, pari a 12 UC per ettolitro, veniva convertito in DM dall'ufficio doganale competente, lo Hauptzollamt di Magonza, sulla base della regola generale C 3 della TDC nella sua versione in vigore all'epoca, che stabiliva per tale conversione l'applicazione delle parità dichiarate per le monete nazionali presso il Fondo monetario internazionale e riconosciute da quest'ultimo.

Ora, il regolamento n. 1167/76, entrato in vigore il 24 maggio 1976, disponeva, per taluni altri vini rientranti anch'essi nella stessa voce doganale del vino di Tokay, l'applicazione di una regola di conversione basata sui tassi rappresentativi, ossia della regola di conversione vigente nell'ambito della politica agricola comune.

Il beneficio di tale regola è stato esteso al vino di Tokay solo dal regolamento del Consiglio 23 novembre 1976, n. 2842. L'aliquota del dazio calcolato sulla base della regola generale di conversione C 3 era di 43,92 DM per ettolitro, mentre, se fosse stata applicata ai quantitativi importati dalla Racke la regola della conversione fondata sui tassi rappresentativi, tale aliquota sarebbe ammontata a 42,94 per ettolitro.

La Racke intentava quindi, dinanzi al Finanzgericht del Land Renania-Palatinato, un'azione diretta a contestare l'applicazione della regola generale C 3 della TDC per la conversione in moneta nazionale dei dazi doganali di cui trattasi. Nell'ambito di tale controversia essa sosteneva:

— che il regolamento n. 1167/76 non era motivato in maniera sufficiente;

— che tale regolamento era incompatibile con l'art. 40, n. 3, 2° e 3° comma, del trattato;

— che l'illegittimità del regolamento n. 1167/76 doveva comportare, con ciò stesso, l'illegittimità dell'art. 2 del regolamento n. 2842/76 in quanto tale articolo non faceva retroagire l'entrata in vigore del regolamento n. 2842/76 alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1167/76.

Il Finanzgericht, da parte sua, ha respinto la censura di insufficienza di motivazione, chiedendosi però, per quanto concerne la seconda censura, se il potere discrezionale di cui dispongono normalmente le istituzioni comunitarie per l'attuazione della politica agricola comune

non fosse sensibilmente ridotto ove fosse a priori notorio che l'applicazione di due tassi di cambio diversi dovesse necessariamente comportare distorsioni nella concorrenza fra i vini importati.

Di conseguenza, il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte, con ordinanza 24 novembre 1983, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se il regolamento (CEE) 17 maggio 1976, n. 1167 (GU L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42), sia in contrasto con l'art. 40, n. 3, 2° e 3° comma, del trattato CEE, per il fatto di escludere il vino di Tokay di cui alla voce 22.05 C III, lett. b), n. 2, della tariffa doganale comune, dall'applicazione del tasso di cambio rappresentativo ai fini della conversione in moneta nazionale dell'unità di conto nella quale viene espresso il dazio (nella fattispecie: in DM), nonché di mantenere ferma la regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) 28 giugno 1968, n. 950 (GU L 172, del 22. 7. 1968, pag. 1).

2. In caso di risposta affermativa: quali conseguenze ciò comporti per l'applicabilità dell'art. 2 del regolamento (CEE) 23 novembre 1976, n. 2842 (GU L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2), ed in particolare: se il singolo possa pretendere, all'interno della Comunità, che detto regolamento venga applicato con efficacia retroattiva a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1167/76».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1983.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la firma Racke, con l'avv. Nehm, dello studio legale Ehle, Feldmann & Schiller di Colonia, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Arthur Brautigam, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha altresì deciso, in applicazione dell'art. 95, § 1, del suo regolamento di procedura, di rimettere la causa alla prima sezione.

II — Lo sfondo normativo

Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1) dispone, per il caso in cui l'applicazione dei dazi doganali stabiliti dalla TDC non basti a garantire la protezione dei vini comunitari nei confronti dei vini importati dai paesi terzi, l'applicazione di una tassa di compensazione. Ai sensi dell'art. 9, n. 3, 3° comma, di detto regolamento, può essere decisa la non riscossione totale o parziale della tassa di compensazione sull'importazione di taluni vini di qualità prodotti nei paesi terzi. Col regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1970, n. 1019, «che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino» (GU L 118, pag. 13), la Commissione ha escluso dall'applicazione della

tassa di compensazione taluni vini di qualità, fra i quali il Tokay. Tale esclusione è stata decisa, come risulta dal sesto considerando del suddetto regolamento, per il fatto che il prezzo (elevato) di tali prodotti non rende necessaria l'applicazione della tassa di compensazione. Successivamente, il regolamento (CEE) del Consiglio 29 settembre 1975, n. 2506, «che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi» (GU L 256, pag. 2), ha fissato talune norme per l'applicazione del regime dei prezzi di riferimento nei confronti delle importazioni di vini provenienti da taluni paesi terzi che beneficiano di concessioni tariffarie. In base a tale regolamento, quando il prezzo di offerta di tali vini è inferiore al prezzo franco frontiera di riferimento, la concessione tariffaria non è applicata e può essere disposta la riscossione di una tassa di compensazione. Tale disciplina ha dato luogo a difficoltà pratiche nell'applicazione effettiva del regolamento n. 2506/75, per il fatto che il prezzo di riferimento fissato in applicazione del regolamento n. 816/70 era convertito in moneta nazionale nei diversi stati membri sulla base dei tassi rappresentativi, mentre il dazio doganale doveva essere convertito in moneta nazionale con l'ausilio dei tassi di conversione risultanti dalla regola generale C 3 della TDC.

Per ovviare a queste difficoltà è quindi intervenuto il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1976, n. 1167, «che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 che prevede disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini» (GU L 135, pag. 42), che, dopo aver considerato che era opportuno applicare ai prezzi di riferimento e ai dazi doganali «la stessa regola al momento della loro conversione in moneta nazionale», ha stabilito nel suo allegato l'applicazione dei tassi rappresentativi per la conversione dei dazi doganali fissati in UC per tutti i vini rientranti nella voce 22.05. sub C, ad eccezione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay e moscatello di Setubal.

Finalmente, è intervenuto il regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1976, n. 2842, «che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini» (GU L 327, pag. 2), che ha esteso la regola della conversione basata sui tassi rappresentativi a tutti i vini rientranti nella voce 22.05 C, ivi compresi i vini liquorosi di qualità.

III — Le osservazioni presentate dalle parti

Sulla prima questione

Secondo la *Racke,* il regolamento n. 1167/76 viola il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato CEE, in quanto tratterebbe in maniera differenziata situazioni analoghe mentre tale differenza di trattamento non ha alcuna giustificazione obiettiva e provoca una perturbazione sensibile del gioco della concorrenza.

Il vino di Tokay è in realtà in concorrenza diretta con altri vini liquorosi, che rientrano nella voce 22.05 C della TDC e che beneficiano dell'applicazione del

tasso rappresentativo e, nell'opinione del consumatore, può sostituirsi a tali vini o essere da essi sostituito. Esiste infatti fra questi vini una diversità di gusto, ma non una diversità di funzione, dato che tutti i vini rientranti nella voce doganale precitata sono uniformemente classificati fra gli aperitivi quando sono secchi o fra i vini da dessert quando sono dolci.

La Racke ritiene che non esista inoltre alcun motivo obiettivo per escludere il vino di Tokay dall'applicazione del tasso di cambio rappresentativo. Infatti, col regolamento n. 1167/76, il legislatore comunitario ha inteso eliminare difficoltà tecniche insorte in ordine al calcolo del prezzo di riferimento nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ora, tenuto conto del fatto che il regolamento n. 1019/70 ha sottratto il vino di Tokay alla disciplina delle norme dell'organizzazione comune di mercato, l'applicazione del tasso rappresentativo a tale vino non avrebbe assolutamente rischiato di compromettere la realizzazione delle finalità del regolamento n. 1167/76.

A parere della Racke non è possibile alcun serio dubbio sul fatto che nel corso del periodo di applicazione del regolamento n. 1167/76 le differenze fra i tassi di cambio da applicare abbiano provocato l'insorgere di distorsioni discriminatorie del gioco della concorrenza a detrimento del vino di Tokay. Tale conclusione è confermata dall'adozione del regolamento n. 2842/76, avvenuta meno di un semestre dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1167/76. La Racke sottolinea che, nel quarto considerando del regolamento n. 2842/76, il Consiglio stesso ha rilevato che «l'applicazione di due tassi di cambio diversi per i vini della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune può creare una distorsione della concorrenza» e che «occorre rimediare d'urgenza a questa situazione». Secondo la Racke occorre quindi risolvere in senso affermativo la prima questione.

Il *Consiglio* ricorda, innanzitutto, che non esiste un principio generale di diritto comunitario che obblighi la Comunità, a beneficio degli importatori comunitari, a porre sempre su di un piano di parità le importazioni provenienti dai paesi terzi. In quanto il trattato, all'art. 40, n. 3, 2° comma, vieta ogni discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità, si deve sottolineare, a parere del Consiglio, che gli importatori non rientrano direttamente in alcuna di tali categorie.

In ogni caso, il Consiglio ritiene che il divieto di discriminazione sia violato solo qualora vengano trattati in maniera differenziata, senza alcuna giustificazione obiettiva, situazioni analoghe e che, nella fattispecie, ci si debba pertanto domandare innanzitutto se tutti i prodotti vinicoli rientranti nella voce doganale 22.05 C si trovino, quanto all'applicazione della TDC, in posizione analoga e, in caso affermativo, se la differenziazione derivante dal regolamento n. 1167/76 possa giustificarsi in maniera obiettiva.

Secondo il Consiglio, è dubbio che, nel caso di specie, si possa concludere nel senso dell'esistenza di una situazione analoga. I prodotti rientranti nella voce 22.05 C possono essere suddivisi in vini normali (sottovoci C I e C II), con titolo alcolometrico non superiore, rispettivamente, a 13° e a 15°, vini liquorosi (sottovoci C III e C IV), con titolo alcolometrico fra i 15° ed i 22 e che sono ripartiti fra vini liquorosi di qualità (Porto, Madera, Xeres, Tokay, moscatello di Setubal) e altri vini liquorosi, e infine vini con titolo alcolometrico superiore a 22° (sottovoce C V). È difficile immaginare che il consumatore medio consideri i vini normali o i vini con titolo alcolometrico superiore a 22° come prodotti aventi le stesse caratteristiche e proprietà dei vini liquorosi di qualità quali il Porto, lo Xeres o il Tokay.

Alla luce di queste considerazioni, la discussione va quindi impostata sul piano dei vini liquorosi, ossia dei prodotti che potrebbero essere considerati intercambiabili dai consumatori. Anche in tal caso si tratta però di vini liquorosi importati, estremamente diversi fra loro in base alla qualità ed al prezzo rispettivi, e normalmente caratterizzati da sbocchi diversi così da non poter sostanzialmente entrare, in linea di massima, in concorrenza diretta. Stando così le cose, si dovrebbe piuttosto concludere nel senso di riconoscere l'assenza di una situazione di effettiva analogia fra i prodotti di cui trattasi e quindi l'assenza di una discriminazione ai sensi del diritto comunitario.

Comunque, il Consiglio ritiene che il regime di protezione derivante dalla TDC e dal regolamento base del settore vitivinicolo non sia identico per le importazioni di vini liquorosi di qualità, da un lato, e per quelle di altri vini compresi nella voce doganale 22.05 C, dell'altro. Infatti, i vini liquorosi di qualità, quali il vino di Tokay, a differenza di tutti gli altri prodotti facenti parte della suddetta voce doganale, non sono soggetti alla riscossione eventuale della tassa di compensazione. Ancora più importante — secondo il Consiglio — è il fatto che il dazio doganale gravante sui vini liquorosi di qualità è sempre inferiore a quello gravante in particolare sugli altri vini liquorosi.

Da ciò si dovrebbe pertanto concludere, a parere del Consiglio, che, in relazione alle diversità obiettive in essere nel regime di importazione dei prodotti di cui trattasi, esiste una giustificazione obiettiva per il trattamento differenziato di cui è causa. A questo proposito, si deve soprattutto ricordare che la modifica apportata dal regolamento n. 1176/76 alla regola di conversione da applicare ai dazi doganali fissati in UC si giustificava per il solo fatto che altrimenti il regime del prezzo di riferimento non potrebbe più funzionare correttamente nei confronti di taluni vini importati da paesi terzi beneficiari di concessioni tariffarie. Tale situazione non si presenta per prodotti a prezzo elevato, quali i vini liquorosi di qualità, non soggetti alla riscossione eventuale della tassa di compensazione.

La *Commissione* osserva che la prima questione si compone di due parti indipendenti che vanno esaminate separatamente. Si tratta infatti di stabilire, in primo luogo, se il regolamento n. 1167/76, viola il principio di non discriminazione (art. 40, n. 3, 2° comma) e, in secondo luogo, se esso sia compatibile coi principi di una politica comune dei prezzi e di uniformità dei metodi di calcolo (art. 40, n. 3, 3° comma).

Per quanto concerne la prima parte della questione, le osservazioni della Commissione non differiscono sostanzialmente da quelle del Consiglio riportate in precedenza. La Commissione aggiunge, fra l'altro, che non può parlarsi di discriminazione allorché, come nel caso di specie, la differenza fra i due tassi di conversione è appena percettibile e l'effetto pratico della pretesa misura discriminatoria è minimo. Essa osserva, inoltre, che l'applicazione del «tasso verde» è stata più vantaggiosa per gli importatori soltanto nei paesi a moneta forte. Anche se dovesse essere esatto che l'applicazione dei due diversi tassi di cambio ha comportato difficoltà e, forse, distorsioni della concorrenza, non potrebbe tuttavia sostenersi che essa abbia avuto l'effetto, nella Comunità, di sfavorire le importazioni dei vini di cui trattasi. L'effetto di tale provvedimento non è sempre stato negativo per gli interessati e l'applicazione dei due tassi non può essere quindi considerata in tutti i casi discriminatoria.

Per quanto riguarda, invece, la pretesa violazione dell'art. 40, n. 3, 3° comma,

la Commissione sottolinea che la disposizione precitata, così come le altre disposizioni dell'art. 40, si riferisce esclusivamente ai meccanismi particolari delle organizzazioni dei mercati agricoli e che i dazi doganali possono quindi essere calcolati e fissati secondo un metodo fondamentalmente diverso da quello adottato per i prezzi e le tasse nell'ambito della politica agricola comune. Se così non fosse, verrebbe allora pregiudicata l'uniformità di principio della normativa doganale. Inoltre, l'art. 40 non esclude, a parere della Commissione, la possibilità di differenziazioni obiettivamente giustificate per merci particolari di un gruppo di prodotti. La Commissione ricorda a questo proposito la diversa disciplina giuridica dei vini liquorosi di qualità nei confronti degli altri vini già invocata per escludere l'esistenza di una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, 2° comma.

Sulla seconda questione

La *Racke* ritiene che non sia necessario risolvere tale questione anche nel caso di soluzione affermativa della prima questione. A suo parere infatti l'invalidità del regolamento n. 1167/76 basta ad attribuirle il diritto ad essere trattata come se tale regolamento avesse contemplato l'applicazione del tasso di cambio rappresentativo anche per il Tokay. Se tale opinione non fosse corretta, si dovrebbe allora ammettere che l'attrice non potrebbe pretendere l'applicazione del tasso rappresentativo se il legislatore comunitario non avesse adottato il regolamento n. 2842/76.

Se si volesse tuttavia risolvere tale questione, non si tratterebbe, in realtà, di stabilire se un privato possa invocare l'applicazione retroattiva di un regolamento quale il regolamento n. 2842/76, ma piuttosto di stabilire se il regolamento n. 2842/76 sia nullo per il fatto di non essere retroattivo. Al riguardo, la Racke osserva che, per conseguire la sua finalità dichiarata, che era quella di rimediare urgentemente alle distorsioni della concorrenza provocate dal regolamento n. 1167/76, il regolamento n. 2842/76 avrebbe appunto dovuto applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1167/76. Nel caso di specie, l'argomento della certezza del diritto e del legittimo affidamento, che si oppone in linea di principio alla retroattività di un regolamento comunitario, non avrebbe certo impedito l'applicazione retroattiva del «tasso verde», che avrebbe ripristinato la situazione concorrenziale originaria degli importatori interessati. Il regolamento n. 2842/76 è quindi anch'esso nullo per violazione del divieto di discriminazione in quanto il Consiglio, fin dall'inizio, non ha adempiuto il suo obbligo di eliminare le distorsioni della concorrenza introdotte dal regolamento n. 1167/76.

Il *Consiglio* ritiene che, in base alla giurisprudenza della Corte, la modifica materiale della situazione giuridica dei vini liquorosi tramite il regolamento n. 2842/76 potrebbe avere efficacia retroattiva solo se fosse chiaramente desumibile dalla formulazione di detto regolamento che tale era l'intenzione del legislatore comunitario, il che non risulta.

Indipendentemente da quanto sopra, il Consiglio rileva che non è d'altro canto provato che fosse evidente fin dall'adozione del regolamento n. 1167/76 che l'applicazione di due diversi tassi di cambio avrebbe comportato con certezza distorsioni della concorrenza sostanziali ed effettive negli scambi dei vini importati di cui trattasi. Infatti, in primo luogo, la differenza fra gli importi dei dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'uno o dell'altro tasso è minima, e, in secondo

luogo, i prodotti di cui trattasi sono soggetti ad aliquote doganali diverse che sono appunto inferiori per vini di qualità come il Tokay. Il Consiglio sottolinea infine che, dato che il rischio di distorsione della concorrenza poteva farsi sentire solo all'atto della pratica applicazione del regolamento n. 1167/76 e non era assolutamente prevedibile al momento dell'adozione di tale regolamento, una retroattività del regolamento n. 2842/76 non era obbligata.

La *Commissione* osserva, anch'essa, che è di fatto inutile esaminare la seconda questione. In via del tutto subordinata, essa fa tuttavia rilevare che se il regolamento n. 1167/76 nella sua formulazione originaria è invalido, solo i competenti organi della Comunità sono abilitati a disciplinare la situazione che ne deriva, e che la semplice applicazione retroattiva del tasso verde non eliminerebbe le distorsioni esistenti.

IV — La fase orale del procedimento

La ditta Racke, con l'avv. Nehm, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. A. Brautigam, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Sack, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 21 giugno 1984.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 settembre 1984.

In diritto

1 Con ordinanza 24 novembre 1983, pervenuta il 20 dicembre successivo, il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato ha sottoposto alla Corte, in applicazione dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative rispettivamente alla validità del regolamento del Consiglio 17 maggio 1976, n. 1167 (GU L 135, pag. 42) e alla possibilità di riconoscere efficacia retroattiva al regolamento del Consiglio 23 novembre 1976, n. 2842 (GU L 327, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate a seguito di una controversia fra la ditta A. Racke, con sede in Bingen, e lo Hauptzollamt di Magonza in ordine all'importo dei dazi doganali da applicare all'importazione di vino liquoroso di Tokay rientrante nella sottovoce doganale 22.05 III, lett. b), n. 2, della tariffa doganale comune (TDC).

3 Nel corso del giudizio dinanzi al Finanzgericht, la Racke ha sostenuto che il regolamento n. 1167/76 non è valido in quanto non ha esteso al vino di

Tokay la regola della conversione dei dazi doganali basata sui tassi rappresentativi, quale stabilita per altri vini rientranti nella voce 22.05.

4 Il Finanzgericht ha motivato la sua domanda di decisione pregiudiziale con la considerazione che sussistevano dubbi sull'esistenza di un margine discrezionale delle istituzioni della Comunità in un caso in cui fosse stato chiaro che l'applicazione di due tassi di cambio diversi avrebbe necessariamente comportato distorsioni della concorrenza.

Sulla prima questione

5 La prima questione è così formulata:

«1. Se il regolamento (CEE) 17 maggio 1976, n. 1167 (GU L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42), sia in contrasto con l'art. 40, n. 3, 2° e 3° comma, del trattato CEE, per il fatto di escludere il vino di Tokay di cui alla voce 22.05 C III, lett. b), n. 2, della tariffa doganale comune, dall'applicazione del tasso di cambio rappresentativo ai fini della conversione in moneta nazionale dell'unità di conto nella quale viene espresso il dazio (nella fattispecie: in DM), nonché di mantenere ferma la regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato al regolamento (CEE) 28 giugno 1968, n. 950 (GU L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1).»

6 L'art. 40, n. 3, del trattato dispone, al secondo comma, che l'organizzazione comune dei mercati agricoli «deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità», e al terzo comma, che «un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi». La questione può quindi essere suddivisa in due parti riguardanti, rispettivamente, la portata dei commi secondo e terzo dell'art. 40, n. 3.

7 Per quanto concerne la prima parte, va verificato se la situazione del vino di Tokay sia analoga a quella dei vini per i quali i dazi doganali fissati in ECU sono stati convertiti in moneta nazionale al tasso rappresentativo, dato che una discriminazione, secondo la giurisprudenza della Corte, può consistere solo nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe oppure nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse. Nella fattispecie, si tratta

di stabilire se l'applicazione di un diverso tasso di conversione dei dazi doganali sia giustificata dalla diversità delle situazioni.

8 Al riguardo, occorre ricordare che l'importazione di vini provenienti da paesi terzi è stata assoggettata, in forza dell'art. 9, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 816/70 (GU L 99, pag. 1), alla riscossione di una tassa di compensazione nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di tali vini, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento fissato per il vino di origine comunitaria. Il regolamento della Commissione 29 maggio 1970, n. 1019, «che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino» (GU L 118, pag. 13), ha però disposto, all'art. 4, n. 4, che la tassa non è riscossa sui vini liquorosi quali il Porto, il Madera, lo Xeres, il Tokay, il moscato di Samos e il moscatello di Setubal, quando questi ultimi sono accompagnati da un certificato d'origine. Come risulta dal sesto considerando del suddetto regolamento, si è ritenuto che il prezzo, normalmente molto elevato, di questi vini non giustificasse l'applicazione di una tassa di compensazione.

9 Con regolamento 29 settembre 1975, n. 2506 (GU L 256, pag. 2), il Consiglio ha precisato che il prezzo di riferimento franco frontiera è pari al prezzo di riferimento comunitario diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi. Per i vini soggetti alla tassa di compensazione, tale definizione dava tuttavia adito a problemi nel calcolo della tassa, per il fatto che il prezzo di riferimento comunitario era convertito in moneta nazionale, in forza del regolamento del Consiglio 28 febbraio 1975, n. 475 (GU L 52, pag. 28), sulla base dei tassi di cambio rappresentativi, mentre i dazi doganali erano convertiti sulla base della parità aurea. Il rischio di distorsioni derivanti da un calcolo effettuato per mezzo di criteri non omogenei era quindi evidente. Per evitare ciò, il regolamento n. 1167/76 ha stabilito, anche per i dazi doganali, la conversione sulla base dei tassi rappresentativi.

10 Nessun problema del genere si poneva invece per i vini esclusi dall'applicazione della tassa di compensazione, così che non appare giustificato alcun raffronto fra le due situazioni.

11 Dalle considerazioni di cui sopra risulta che l'applicazione di norme diverse alle due situazioni in precedenza indicate non comporta alcuna violazione del principio di non discriminazione.

12 Di conseguenza, la prima parte della questione va risolta nel senso che dall' esame degli atti non emerge alcun elemento che consenta di affermare che il regolamento n. 1167/76 è contrario all'art. 40, n. 3, 2° comma, del trattato.

13 Per quanto riguarda la seconda parte della questione, va sottolineato che l'art. 40, n. 3, del trattato si riferisce espressamente, nel 1° comma, alle «misure necessarie», nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, «al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39». Fra tali misure figurano in primo luogo le regolamentazioni dei prezzi. Ne consegue che l' «eventuale politica comune dei prezzi», menzionata al 3° comma del precitato n. 3, può riguardare solo le organizzazioni comuni di mercato. Poiché la fissazione dei dazi doganali non rientra nell'ambito di tali organizzazioni, essa non è quindi legata ai criteri e ai metodi di calcolo adottati per i prezzi agricoli.

14 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che il regolamento n. 1167/76 non è neppure incompatibile con l'art. 40, n. 3, 3° comma, del trattato CEE.

15 Si deve quindi concludere che dall'esame degli atti non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1167/76.

Sulla seconda questione

16 Poiché la seconda questione è stata sollevata solo per il caso di soluzione in senso affermativo della prima, non è necessario risolverla.

Sulle spese

Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato, con ordinanza 24 novembre 1983, dichiara:

Dall'esame degli atti non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1167/76.

Bosco Koopmans Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 novembre 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della prima sezione

G. Bosco

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 27 SETTEMBRE 1984 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

Nella presente controversia vi sono state sottoposte dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato, III sezione, due questioni pregiudiziali che riguardano, ancora una volta, il complesso regime di importazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore vinicolo ed i problemi di tasso di cambio ad esso connessi. Per una buona comprensione dei fatti, tratterò, come prima parte delle mie conclusioni, dei regolamenti da applicare.

1 — Traduzione dall'olandese.